



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA N. 108 del 22 aprile 2021**

**Oggetto: POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.2 “Interventi di Bonifica di aree inquinate”. Lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località “San Pietro Pago (BA). RIAMMISSIONE CONCORRENTE ESCLUSO DALLA PROCEDURA.**

**CIG: 8630009CB5 - CUP B78H18014410006.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “*l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.*”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*”;

**VISTO** che con Decreto del Direttore Generale n.18 del 08.03.2019 è stato nominato Responsabile Unico del procedimento di “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo (BA)” l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell’AGER;

**VISTO** e considerato tutto quanto richiamato nella Determina n. 70 del 24.02.2021, che qui si intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato:

- di procedere all’indizione della gara pubblica di appalto sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei lavori di “**MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA, LOCALITA’ SAN PIETRO PAGO, NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)**”;
- di dare atto che l’appalto di cui si tratta ha per oggetto la sola esecuzione di lavori di cui all’art. 59 comma 1 del vigente decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del progetto definitivo/esecutivo approvato dall’Agenzia;
- di dare atto che, sebbene la procedura prevista dalla L. 120/2020 (*Conversione in Legge del “Decreto Semplificazioni”*) individui la possibilità, per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, di consultare almeno 15 operatori economici del mercato, non avendo l’Agenzia ancora costituito un elenco di tali operatori, si intende operare con le procedure ordinarie di gara, al fine di evitare un aggravio nei termini procedurali;
- di prendere atto che l’Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del Codice;

- di approvare gli atti di gara, allegati all'atto per farne parte integrante e sostanziale, e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati;

**VISTO** il Bando di Gara pubblicato in GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 24 del 01/03/2021, sul sito web dell'Agenzia, sul portale EmpULIA, sul sito del MIT, e sui seguenti quotidiani: "Il Fatto Quotidiano" del 05.03.2021 e "Il Giornale" ed. Centrosud del 05.03.2021;

**DATO ATTO** che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 31 marzo 2021 alle ore 15:00;

**VISTA** la Determina n. 92 del 31.03.2021, con cui è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della gara pubblica di appalto sotto soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA, LOCALITA' SAN PIETRO PAGO, NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)";

**CONSIDERATO** che, con Verbale n. 2 del 08.04.2021 prot. 3756 del 13.04.2021 di apertura e controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara disponeva la *Non Ammissione* alle successive fasi di gara dell'operatore economico RTI Gecos srl- Favellato Claudio SpA per la seguente motivazione: *"Dalla disamina del contenuto della busta dichiarazione risulta che l'operatore economico Mandatario Gecos s.r.l. non possiede i requisiti di idoneità necessari all'esecuzione della quota lavori indicata nella Dichiarazione di impegno a costituire l'R.T.I., in violazione del par. 14 della lex specialis, possedendo l'iscrizione all'A.N.G.A. in una classe inferiore alla quota di esecuzione dei lavori. Nello specifico, si richiama quanto disposto dal par. 7.3 del Disciplinare di gara: "Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale. È consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti nel bando, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all'interno della categoria OG12." Il costituendo R.T.I. ha dichiarato nell'impegno a costituire il Raggruppamento stesso, quanto segue: "che, ai sensi dell'art. 48 – comma 4 – del D.Lgs. n. 50/2016, le categorie di lavori che saranno eseguite dagli operatori economici riuniti, come in precedenza individuati, sono le seguenti: Capogruppo-Mandatario GECOS S.r.l. - 64,43 % dei lavori di cui alla categoria OG12 (ANGA Categoria 9); - 100 % dei lavori di cui alla categoria OS30; Mandante FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. - 35,57 % dei lavori di cui alla categoria OG12 (ANGA Categoria 9);" Rileva, tuttavia, che la mandataria Gecos s.r.l. possiede l'iscrizione all'A.N.G.A. nella categoria 9 classe C, che definisce l'idoneità professionale della stessa ad eseguire i lavori ricadenti nella suddetta categoria fino a un importo di € 2.500.000,00#. La quota di esecuzione lavori che assume la mandataria, come dichiarato nell'impegno a costituire l'R.T.I., risulta superiore al suddetto importo. Pertanto, in applicazione della lex specialis di gara e in particolare del par. 14, per cui "il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara", ne consegue che l'operatore economico in interesse non può essere ammesso alla fase successiva di gara.";*

**VISTA** la nota prot. 3769 del 13.04.2021 con la quale il RUP del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del vigente D.Lgs. n. 50/2016, comunicava al raggruppamento tra Gecos srl e Favellato Claudio SpA la *Non Ammissione* alle successive operazioni di gara;

**CONSIDERATO** che con nota pec del 13.04.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 3802/2021, l'operatore economico Gecos s.r.l. trasmetteva formale istanza di riammissione in gara, per le motivazioni riportate nella stessa e, in particolare, supportando la richiesta richiamando un orientamento giurisprudenziale del T.A.R. Toscana secondo cui l'errore nella ripartizione delle quote di esecuzione cagionato dall'arrotondamento dei decimali non può essere causa di esclusione, ma oggetto di soccorso istruttorio al fine di correggere l'errore stesso (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17.07.2018, n. 1040);

**VISTA** la nota interna del 22.04.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 4069/2021, del RUP dell'intervento;

**RITENUTO** di accogliere le considerazioni e motivazioni riportate nella suddetta nota pec del 13.04.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 3802/2021, dell'operatore economico Gecos s.r.l.;

**RITENUTO** pertanto di dover annullare in autotutela il verbale di gara n. 2 del 08.04.2021 prot. 3756 del 13.04.2021, per la parte in cui si dispone la *Non Ammissione* alle successive fasi di gara dell'operatore economico RTI Gecos srl– Favellato Claudio SpA;

**RITENUTO** pertanto di dover disporre la riammissione dell'operatore economico RTI Gecos srl– Favellato Claudio SpA alla procedura di gara di cui all'oggetto;

#### **VISTI:**

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

**Tutto quanto su premesso,**

#### **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI ACCOGLIERE** le considerazioni e motivazioni riportate nella nota pec su richiamata del 13.04.2021, acquisita al prot. dell'Agenzia n. 3802/2021, dell'operatore economico Gecos s.r.l.;
2. **DI ANNULLARE** in autotutela il verbale di gara n. 2 del 08.04.2021 prot. 3756 del 13.04.2021, per la parte in cui si dispone la *Non Ammissione* alle successive fasi di gara dell'operatore economico RTI Gecos srl– Favellato Claudio SpA;
3. **DI RIAMMETTERE** l'operatore economico RTI Gecos srl – Favellato Claudio SpA alla procedura di gara di cui all'oggetto per la seguente motivazione: la spiegazione della discrasia tra classe di iscrizione alla categoria ANGA richiesta e percentuale di esecuzione lavori, superiore per una quantità pari a 0,0013%, fornita dallo stesso appare plausibile, quale mero

errore materiale di arrotondamento decimale, attivando al contempo apposito soccorso istruttorio per la relativa correzione;

4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, in quanto non comporta revoca nè costituzione di apposito impegno di spesa;
5. **DI NOTIFICARE** il presente atto al raggruppamento RTI Gecos srl– Favellato Claudio SpA, nonché agli altri operatori economici partecipanti;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
7. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e “Bandi e Avvisi”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

**Bari, 22 aprile 2021**

*Il Direttore Generale*  
**Avv. Gianfranco Grandaliano**